

DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2015
247/2015/E/EFR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, 2 MARZO 2015, N. 1002, CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI COGENERAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 42/02

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: d.lgs. 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- la nota dell'Autorità in data 12 giugno 2008, prot. n. 0017312 (di seguito: la nota 12 giugno 2008);
- la nota dell'Autorità in data 19 marzo 2009, prot. n. 0013090 (di seguito: nota 19 marzo 2009);
- la sentenza del Tar Lombardia Milano, Sezione III, 14 giugno 2011 n. 1531;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 marzo 2015, n. 1002 (di seguito: sentenza n. 1002/15).

CONSIDERATO CHE:

- la società Sarlux S.r.l (di seguito: Sarlux), è titolare di un impianto denominato IGCC, incentivato con il provvedimento Cip 6/92, in cui si realizza la produzione combinata di energia elettrica e calore, costituito da tre sezioni, denominate rispettivamente Sezione 1, Sezione 2 e Sezione 3;

- l’Autorità, con la nota 12 giugno 2008, nel confermare le risultanze istruttorie della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), segnalava al Gestore dei Servizi energetici (di seguito: GSE) di assoggettare la Sarlux, ai sensi dell’articolo 11, del d.lgs. 79/99, all’obbligo di acquisto dei certificati per le produzioni di tutte le sezioni con riferimento agli anni 2002 (periodo 1 aprile 31 dicembre), 2003, 2004 e 2005 e, con riferimento alla produzione della sola Sezione 2, per l’anno 2006;
- successivamente, a seguito dell’accoglimento parziale di distinte istanze di riesame, con la nota 19 marzo 2009, l’Autorità, confermava il mancato rispetto della condizione di cogenerazione con riferimento alle produzioni per le sole Sezioni 1 e 3 per l’anno 2002, alle produzioni dell’intero impianto IGCC per gli anni 2003 e 2004 e alle produzioni delle Sezioni 1 e 2 per l’anno 2005 e chiedeva al GSE l’assoggettamento all’obbligo di acquisto dei certificati verdi per tali produzioni;
- tali note sono state impugnate dalla Sarlux con ricorso integralmente respinto dal TAR Lombardia con la sentenza n. 1531/2011;
- avverso tale sentenza la Sarlux ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato;
- nelle more, tuttavia la Sarlux, espressamente dichiarando di non prestare acquiescenza ai provvedimenti impugnati, ha proceduto all’adempimento dell’obbligo disposto con la nota del 19 marzo 2009 acquistando, dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE), certificati verdi per un importo di circa 31,9 milioni di Euro; inoltre la medesima società, ai sensi della deliberazione 113/06, ha anche ottenuto dalla Cassa il riconoscimento parziale dei costi sostenuti per l’acquisto dei certificati verdi, per un importo pari a circa 14,2 milioni di Euro;
- il Consiglio di Stato, con la sentenza 1002/2015, ha accolto l’appello proposto dalla Sarlux;
- in particolare, i giudici di appello, in riforma della sentenza di primo grado, hanno annullato gli atti impugnati e per l’effetto hanno disposto:
 - che il GSE restituisca alla Sarlux le somme pagate per l’acquisto dei certificati verdi, oltre agli accessori come per legge;
 - che la Sarlux restituisca alla CCSE le somme da questa corrisposte in applicazione della deliberazione 113/06, oltre agli accessori come per legge.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per ottemperare alla sentenza n. 1002/2015 e che a tal fine:
 - il GSE debba procedere alla quantificazione delle somme da restituire;
 - la Cassa debba procedere alla quantificazione delle somme da recuperare

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 2 marzo 2015, n. 1002/2015;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità e al Direttore del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali affinché propongano al Collegio dell'Autorità gli interventi necessari ai fini dell'ottemperanza della citata sentenza del Consiglio di Stato;
4. di fissare in 45 giorni, dalla data di comunicazione del presente atto, il termine di durata del procedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Sarlux S.r.l, con sede legale in S.S. Sulcitana 195, km 19, 09019 Sarroch (CA), al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. ed alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni